



COMUNE DI DOLCE'

Provincia di Verona

Via Trento, 698 - 37020 Dolcè (VR) - Cod. Fisc. 00661130237

☎ 045/7290022 - 7290070 ☒ 045/7290230

e-mail: area.segreteria@comunedolce.it

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.11.2005

INDICE

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - FINALITA'

Articolo 2 - DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 3 - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO - CANCELLAZIONI - ESCLUSIONI

Articolo 5 - EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

Articolo 6 - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 7 - COMPITI E PREROGATIVE DELLA CONSULTA

Articolo 8 - ORGANI DELLA CONSULTA

Articolo 9 - ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

Articolo 10 - ESECUTIVO

Articolo 11 - PRESIDENTE

Articolo 12 - FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

Articolo 13 - ABROGAZIONI

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - FINALITA'

1. In conformità ai principi dello Statuto del Comune di Dolcè, il presente atto intende favorire e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata, definendo strumenti ed organi specifici finalizzati a:
 - promuovere la cultura civile e democratica della società, ispirata ai valori della solidarietà, della non violenza, della partecipazione attiva alla vita sociale;
 - aumentare il livello di partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del Comune e nella conoscenza e soluzione dei problemi della collettività, favorendo la crescita sociale;
 - realizzare forme di partecipazione democratica diffusa;
 - favorire la collaborazione e il coordinamento fra le varie realtà delle Associazioni presenti sul territorio;
 - istituire sedi di confronto e programmazione comuni tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni;
 - favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Sono da intendersi come "Associazioni" ai fini del presente atto e dell'art. 9 dello Statuto Comunale, «le Associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi, e loro federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati», e sotto condizione che esse siano a vario titolo espressione della Comunità locale e della libera associazione dei cittadini del Comune.

Articolo 3 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, al fine di consentire la partecipazione dei soggetti precedentemente individuati alle scelte politico-amministrative del Comune e di avere la possibilità di affidare loro, ai sensi dello Statuto Comunale, compiti di pubblico interesse coordinati con il sistema degli interventi pubblici, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'Albo è articolato per Settori di attività e di impegno così definiti:
 - promozione di attività che attengono alla tutela dei diritti e la promozione della persona, quali:
 - diffusione del principio di solidarietà;
 - affermazione dei diritti dei cittadini, senza distinzione di ceto sociale, religione e provenienza etnica;
 - promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura;
 - tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, dei monumenti del territorio, nonché del suo patrimonio culturale, storico ed artistico;
 - promozione della pratica sportiva e motoria, in particolare delle iniziative rivolte alle fasce giovanili e della popolazione anziana;
 - promozione delle attività sportive, ludiche e ricreative in genere.

Articolo 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO - CANCELLAZIONI – ESCLUSIONI

1. Al solo fine dell'iscrizione nell'Albo sono richiesti i seguenti requisiti, che debbono risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'Associazione, in particolare:
 - l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale, fra quelle di cui al precedente articolo 3 comma 2, ancorché l'Associazione non abbia sede nel Territorio Comunale;
 - assenza di qualsiasi scopo di lucro;

- almeno dieci membri e ordinamento interno a base democratica;
 - organismi rappresentativi regolarmente costituiti.
2. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo deve essere immediatamente comunicato all'Ufficio competente dal rappresentante legale dell'Associazione. L'Albo è aggiornato ogni anno.
 3. L'iscrizione nell'Albo delle Associazioni è disposta dalla Giunta Comunale. La domanda va indirizzata all'Ufficio competente. Nella domanda devono essere specificati la denominazione dell'Associazione, la sede o il recapito, il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Dolcè. Alla domanda devono essere allegati:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'Associazione intende realizzare. Qualora l'Ufficio ritenga necessaria l'integrazione dei documenti ne fa richiesta all'Associazione.
 4. La Giunta provvede alla cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a seguito della comunicazione di cessazione dei requisiti, di cui al precedente comma 1;
 - su richiesta scritta dell'Associazione;
 - autonomamente qualora accerti il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma 1, dandone in questo caso comunicazione al rappresentante legale dell'Associazione interessata.
 5. Sono esplicitamente esclusi dall'Albo:
 - i partiti;
 - le Associazioni sindacali e professionali di categoria;
 - le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
 - le Associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale;
 - i gruppi religiosi o comunque le Associazioni che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione.

Articolo 5 - EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:
 - partecipare con diritto di voto alle riunioni dell'assemblea e della Consulta;
 - presentare la propria candidatura agli organi della Consulta;
 - ottenere spazi sul giornalino comunale, tramite la Consulta, per promuovere la propria attività;
 - ottenere agevolazioni per l'uso delle sale comunali secondo la disciplina dello specifico Regolamento;
 - istituire rapporti di convenzione con il Comune di Dolcè;
 - avere accesso ai contributi secondo il relativo Regolamento;
 - ottenere informazioni sulle iniziative comunali che riguardano il proprio settore di attività.

Articolo 6 - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune favorisce la partecipazione istituzionale delle Associazioni iscritte nell'Albo Comunale ed il loro coordinamento. A tal fine promuove la Consulta delle Associazioni in conformità ai principi ispiratori dello Statuto Comunale.
2. La partecipazione istituzionale ha il fine di favorire l'integrazione fra l'intervento pubblico e quello del privato-sociale e si realizza nell'incontro e nel confronto fra le Istituzioni Pubbliche e le Associazioni per il perseguimento delle finalità di cui al successivo art. 7.
3. L'iscrizione alla Consulta è effettuata d'ufficio per le Associazioni che risultano iscritte nell'Albo delle Associazioni di cui all'art. 3.

Articolo 7 - COMPITI E PREROGATIVE DELLA CONSULTA

1. La Consulta è un organo ausiliario del Consiglio Comunale con funzioni consultive e propositive, che rappresenta le esigenze delle Associazioni in relazione agli ambiti delle loro specifiche attività.
2. La Consulta è la sede di libero confronto e di programmazione delle Associazioni del territorio.
3. La Consulta, quando le è fatta richiesta, fornisce pareri agli organi di governo dell'Ente.
4. La Consulta può proporre al Sindaco le forme di pubblicità che ritiene più opportune per diffondere la conoscenza presso la popolazione della propria attività o di iniziative specifiche.

Articolo 8 - ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta delle Associazioni: l'Assemblea, l'Esecutivo, il Presidente, il Segretario.
2. Gli organi della Consulta hanno la durata di tre anni.
3. Non possono far parte della Consulta il Sindaco, il Segretario Comunale, i Consiglieri Comunali ed i componenti della Giunta del Comune di Dolcè.
4. La sede della Consulta è presso la Sede Municipale del Comune di Dolcè.

Articolo 9 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta ed è costituita dai rappresentanti designati da ogni Associazione iscritta all'Albo.
2. Il Sindaco, o l'Assessore delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.
3. Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di voto. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito del Presidente. Gli invitati hanno il solo diritto di prendere la parola.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, di concerto con l'esecutivo, almeno due volte all'anno.
5. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, arrotondato con il criterio aritmetico, ovvero dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.
6. Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente.
7. Di ogni riunione il Segretario redige apposito verbale da trasmettere all'Amministrazione Comunale.
8. Le adunanze dell'Assemblea della Consulta sono validamente costituite quando è presente la metà dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 dei componenti arrotondato con il criterio aritmetico.
9. Il componente dell'Assemblea che dichiara di astenersi dal voto è computato fra i presenti ai fini della validità della seduta. Il componente che non voglia essere computato fra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula prima della votazione.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea della Consulta sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti al voto, computando in tale numero anche gli astenuti.
11. Il verbale della seduta deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Dolcè per una durata non inferiore a 15 gg.
Spetta all'Assemblea:
 - eleggere fra i rappresentanti delle Associazioni il Presidente ed i membri dell'Esecutivo;
 - determinare le direttive generali ed i programmi di attività;
 - proporre programmi ed iniziative d'intervento di settore;
 - promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
 - esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti di programmazione e pianificazione di settore dell'Amministrazione Comunale;
 - esprimere pareri sui criteri adottati dall'Amministrazione Comunale in materia di convenzionamenti, assegnazione delle sedi, forme di finanziamento e sostegno e proporre all'Amministrazione Comunale proprie ipotesi su tali profili. L'organo deliberativo competente è tenuto a valutare espressamente tali pareri che però non sono vincolanti.

12. La prima Assemblea, per l'elezione degli altri organi della Consulta, è convocata dal Sindaco entro il _____.
13. Alla scadenza di ogni triennio di durata della Consulta, il Sindaco convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi della Consulta.

Articolo 10 - ESECUTIVO

1. L'Esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea. Esso dovrà essere rappresentativo di tutte le frazioni del Comune e delle diverse realtà associative presenti nell'ambito della Consulta.
2. E' costituito dal Presidente e da 4 componenti eletti dall'Assemblea.
3. Le Candidature per l'elezione all'Esecutivo sono presentate direttamente in Assemblea, e la votazione avviene in forma segreta con apposite schede.
4. Possono essere votati i membri dell'Assemblea, nell'ambito delle candidature presentate, che abbiano superato i 16 anni e risiedano nel Comune.
5. In base ai voti ottenuti si formerà una graduatoria: a parità o in assenza di voti prevale il candidato più giovane.
6. L'Esecutivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
7. Il Sindaco, o l'Assessore, sono invitati permanenti senza diritto di voto, alle riunioni dell'Esecutivo.
8. In particolare l'Esecutivo:
 - concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
 - esegue le decisioni dell'Assemblea direttamente con l'ausilio anche con persone esterne all'Esecutivo;
 - propone attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà associative;
 - amministra eventuali contributi predisponendo apposito rendiconto.

Articolo 11 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Associazioni iscritte nell'Albo e resta in carica tre anni. Il Presidente può essere scelto soltanto fra persone maggiorenni. E' eletto Presidente colui che riporta il maggior numero dei voti da parte dell'Assemblea; a parità di voti vale il più anziano di età.
2. Il Presidente:
 - rappresenta la Consulta;
 - convoca e presiede l'Assemblea e ne coordina i lavori;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Esecutivo e ne coordina i lavori;
 - assume le decisioni urgenti sottoponendole a ratifica dell'Esecutivo nella prima riunione successiva;
 - nomina il Segretario dell'Assemblea e dell'Esecutivo;
 - nomina il Vice Presidente fra i componenti dell'Esecutivo;
 - in caso d'impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
3. Il Presidente della Consulta può chiedere in qualsiasi momento udienza al Sindaco, agli Assessori ed alla Giunta per sottoporre problematiche o avanzare richieste a nome delle Associazioni del Comune. La Consulta ha diritto di essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 12 - FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione, nel caso tali risorse non fossero nella disponibilità delle Associazioni:
 - spazi di riunione;

- segreteria organizzativa;
- eventuali contributi per particolari iniziative promozionali.

Articolo 13 - ABROGAZIONI

1. L'albo comunale delle Associazioni, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento, diventerà operativo a decorrere dal 30.06.2006. Entro tale termine le Associazioni interessate, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del vigente Regolamento, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione secondo le modalità indicate dal medesimo art. 4.